

CONVENZIONE PER GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì ____ (_____) del mese di _____
(_____) nella casa comunale di Sarnano, in attuazione della Determinazione del Responsabile Affari generali n. ____ del ____

TRA

Il Comune di Sarnano, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali D.ssa Anna Marinozzi, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarnano (C.F. _____)

E

_____ con sede _____, Via _____, C.F. _____
che per brevità sarà di seguito denominata "concessionario",
rappresentato dal Presidente pro-tempore – Legale rappresentante Sig.
_____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in Via _____
(C.F. _____).

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sarnano, in persona del Responsabile del servizio suindicato, per un migliore utilizzo dell'impianto ed al fine di incrementare la diffusione dell'attività tennistica, affida in gestione al _____, nelle attuali condizioni, n. 1 campo da tennis in erba sintetica, contiguo al campo sportivo della Vittoria, sito nel capoluogo di Sarnano, con annessi, ad uso non esclusivo, spogliatoi, docce e servizi igienici, per la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'uso degli spogliatoi, docce e servizi igienici è a servizio anche degli utenti del campo sportivo della Vittoria. I gestori dei rispettivi impianti concorderanno le modalità di utilizzo e pulizia, a loro oneri, di detti spogliatoi, docce e servizi, assicurando la fruizione degli stessi sia agli utenti del campo da tennis, che agli utenti del campo sportivo.

Il gestore è tenuto a prendere visione e rispettare i provvedimenti normativi emanati dagli organi competenti in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, vigenti durante il periodo di affidamento del servizio, al fine di seguire scrupolosamente le disposizioni ivi contenute per consentire la ripresa delle attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

Art. 2

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento danni per il concessionario.

Art. 3

Il Comune di Sarnano si impegna a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria del campo, qualora necessari, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria fanno carico al concessionario.

Fanno altresì carico al concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, gas metano ed

altre utenze ed il servizio di pulizia e custodia dell'impianto, restando sollevato il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Più specificamente, per le utenze di acqua e gas sarà dovuto al Comune di Sarnano un contributo forfettario annuale di € 150,00.

L'utenza di energia elettrica sarà contabilizzata e addebitata mensilmente in base all'effettivo consumo.

Art. 4

Il concessionario si impegna ad assicurare l'apertura al pubblico del campo da tennis almeno nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Il concessionario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune volesse eventualmente porre in essere.

Art. 5

Il gestore, nell'assicurare l'accesso a chiunque nel campo da tennis per l'esercizio della relativa pratica sportiva, tiene conto delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, quali tariffe massime applicabili.

Art. 6

Il concessionario si impegna a organizzare nell'arco di ogni stagione almeno un corso di tennis ed un torneo per gli associati, con maestri qualificati autorizzati dalla F.I.T.

Art. 7

Il campo dovrà essere restituito nello stato in cui è stato preso in consegna con apposito verbale.

L'Amministrazione Comunale, previa visita di controllo di propri tecnici, potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 8

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Per l'utilizzo delle strutture il concessionario corrisponderà al Comune, in via anticipata, il canone di € _____ annui, compresi eventuali oneri fiscali.

Art. 10

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il concessionario stipulerà una polizza di assicurazione che copra l'Amministrazione Comunale da eventuali danni totali o parziali di impianti ed opere preesistenti (per euro 100.000,00=) e di responsabilità civile verso terzi (per euro 1.000.000,00=).

Art. 11

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il

concessionario ha prestato cauzione per complessive € 500,00 (cinquecento/00) mediante polizza n. ... rilasciata da in data

Art. 12

Qualora le presenti clausole non venissero rispettate l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni atti ad accertare le cause del mancato adempimento per la conseguente adozione di provvedimenti tra i quali va inclusa la risoluzione della presente convenzione, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

La presente convenzione, fatta in duplice esemplare ad un solo effetto, viene letta, approvata ed in senso di accettazione sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali _____

Il Presidente del _____

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano specificatamente le clausole degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali _____

Il Presidente del _____